



COMUNE DI CASCIA

Provincia di Perugia

COPIA DETERMINAZIONE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI

Numero	Oggetto: CONCESSIONE CONGEDO STRAORDINARIO D.LGS 151/2001
41	ART. 42.
Data	
18-07-17	

N. 698 del Registro Generale

L'anno duemiladiciassette, il giorno diciotto del mese di luglio, nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- la legge – quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate (legge 5.2.1992, n. 104) all'art. 33, così come integrato dall'art. 20 della legge 8.3.2000, n. 53, prevede il diritto a tre giorni di permesso mensile coperti da contribuzione figurativa, a favore del familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assiste con continuità e in via esclusiva un parente o un affine entro il terzo grado portatore di handicap, ancorchè non convivente;
- l'art. 4, comma 2, della legge 8.3.2000, n. 53 prevede che i dipendenti di lavoro pubblici o privati possono richiedere, per gravi e documentati motivi familiari, un periodo di congedo continuativo o frazionato, non superiore a due anni, senza diritto alla retribuzione;
- la legge n. 388/2000 aggiunge all'art. 4 della legge n. 53 il comma 4 bis secondo cui la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre o, dopo la loro scomparsa, uno dei fratelli o sorelle conviventi di soggetto con handicap grave, che hanno titolo a fruire dei benefici di cui all'art. 33, commi 1, 2 e 3 della predetta legge 104, hanno diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 del medesimo articolo e a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione e con copertura contributiva figurativa;
- le disposizioni dell'art. 4 bis citato sono ora contenute nell'art. 42, comma 5, del d.lgs. 26.3.2001, n. 151;
- la Corte Costituzionale, con sentenza 26-30 gennaio 2009, n. 190, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 42, comma 5, del d.lgs. 151, nella parte in cui non include nel novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo ivi previsto il figlio convivente, in assenza di altri soggetti idonei a prendersi cura della persona in situazione di disabilità grave,

Preso atto che:

- per convivenza si deve fare riferimento, in via esclusiva, alla residenza, luogo in cui la persona ha la dimora abituale, ai sensi dell'art. 43 cod. civ., non potendo ritenersi conciliabile con la predetta necessità la condizione di domicilio né la mera elezione di domicilio speciale previsto per determinati atti o affari dall'art. 47 c. c. (msg 19583/2009).
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha precisato che, in virtù del fine perseguito dalla normativa, cioè la tutela psico-fisica del disabile, la residenza nel medesimo stabile, ma in interni diversi, non pregiudica l'effettività e continuità dell'assistenza al genitore disabile.
Pertanto, alla luce delle sopravvenute indicazioni ministeriali, l'accertamento del requisito della "convivenza", nei casi di specie, dovrà essere effettuato attenendosi a tali indicazioni, ritenendosi condizione sufficiente solo la residenza nel medesimo stabile, stesso numero civico, ma non anche nello stesso interno (appartamento) – msg 6512/2010.

Visto che in data 17.7.2017 la matricola n.290 ha comunicato lo stato di portatore di handicap grave ex art. 3, comma 3, legge 104/92 e ss.mm.ii della propria madre e il possesso di tutte le condizioni giuridiche per fruire del congedo retribuito, riconosciuto dall'art. 3 comma 3 legge 104/1992 e ss.mm.ii. e art. 42, comma 5 bis, del d.lgs. 151/2001;

Vista la domanda presentata in data 17 Luglio 2017, intesa ad ottenere un congedo straordinario di 44 giorni, decorrenti dal 17/07/2017 e fino al 31/08/2017, ai sensi dall'art. 42 comma 5 del D.Lgs 151/2001 per assistere la propria madre convivente portatrice di handicap grave;

Verificata la sussistenza dei requisiti previsti dalla suddetta normativa ai fini della concessione del congedo medesimo a favore del richiedente;

Visto che, secondo quanto prevede il citato art. 42, comma 5, del d.lgs 151, durante il periodo di congedo, il lavoratore ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa; l'indennità e la contribuzione figurativa spettano fino ad un importo massimo complessivo di lire 70 milioni, rivalutabile annualmente a decorrere dall'anno 2002 sulla base della variazione dell'indice Istat di prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati con copertura contributiva figurativa;

Viste:

- la circolare INPDAP n. 2 del 10.1.2002 la quale, al punto c), chiarisce che l'indennità in parola è corrisposta dagli enti datori di lavoro secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità e i contributi da versare all'INPDAP (ora INPS) dovranno essere commisurati alla retribuzione percepita e troverà applicazione l'istituto della contribuzione figurativa solo se l'indennità percepita è ridotta rispetto alla retribuzione ordinaria dell'ultimo mese;
 - l'informativa INPDAP 21 luglio 2003, n. 30, che integra le indicazioni già fornite con la sopra citata circolare, la quale prevede che il congedo non ha effetto sulla tredicesima mensilità e sulle ferie; il

congedo è utile ai fini del trattamento di quiescenza ma non valutabile né ai fini del trattamento di fine servizio, né del TFR

- la circolare INPDAP n. 31 del 12.5.2004, la quale chiarisce che l'indennità è rapportata all'ultima retribuzione mensile percepita dal lavoratore comprensiva dei ratei di 13° mensilità, oltre eventuali gratifiche e premi o indennità non legati alla presenza, entro il limite massimo previsto dalla normativa vigente,

Visto l'art. 71, comma 5, del D.L. 25.6.2008, n. 112, convertito con modificazioni in legge 6.8.2008, n. 133, secondo il quale, il congedo straordinario in questione, non è equiparabile alla presenza in servizio ai fini della distribuzione delle somme dei fondi per la contrattazione integrativa ;

Vista la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 8 del 5.9.2008, recante chiarimenti in ordine alle disposizioni di cui al sopra citato art. 71;

Dato atto che durante il periodo di congedo il segretario comunale non potrà fruire dei permessi giornalieri di cui all'art. 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992, così come stabilito dall'art. 42, comma 5, del d.lgs n. 151/2001 e ricordato nella citata circolare INPDAP n. 2/2002 lettera B);

- VISTO il T.U.E.L. n.267/2000

- VISTA la legge n.241/90 e successive modifiche ed integrazioni;

D E T E R M I N A

La premessa in narrativa è parte integrante e sostanziale del presente deliberato,

1) di concedere, alla Matricola 290,a decorrere dal 19/07/2017 e fino al 31.08/2017 un periodo di congedo retribuito di gg.44, previsto dal d.lgs. 26.3.2001, n. 151, art. 42, comma 5, per assistere la propria madre convivente portatore di handicap grave;

2) di dare atto che:

- secondo quanto prevede il citato art. 42, comma 5, del d.lgs 151, durante il periodo di congedo, il dipendente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa; l'indennità e la contribuzione figurativa spettano fino ad un importo massimo complessivo di lire 70 milioni, rivalutabile annualmente a decorrere dall'anno 2002 sulla base della variazione dell'indice Istat di prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati con copertura contributiva figurativa;

- l'indennità in parola è corrisposta dagli enti datori di lavoro secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità e i contributi da versare all'INPS dovranno essere commisurati alla retribuzione percepita e troverà applicazione l'istituto della contribuzione figurativa solo se l'indennità percepita è ridotta rispetto alla retribuzione ordinaria dell'ultimo mese;

il congedo non ha effetto sulla tredicesima mensilità e sulle ferie; il congedo è utile ai fini del trattamento di quiescenza ma non è valutabile né ai fini del trattamento di fine servizio, né del TFR;

- l'indennità è rapportata all'ultima retribuzione mensile percepita dal lavoratore comprensiva dei ratei di 13° mensilità, oltre eventuali gratifiche e premi o indennità non legati alla presenza, entro il limite massimo previsto dalla normativa vigente,

- il congedo straordinario in questione, non è equiparabile alla presenza in servizio ai fini della distribuzione delle somme dei fondi per la contrattazione integrativa ;

- durante il periodo di congedo il dipendente non potrà fruire dei permessi giornalieri di cui all'art. 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992, così come stabilito dall'art. 42, comma 5, del d.lgs n. 151/2001 e ricordato nella citata circolare INPDAP n. 2/2002 lettera B);

Il presente provvedimento viene così sottoscritto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to PATRIZIA LATTANZI

=====

ESECUTIVITA' - ATTESTAZIONE
REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTA:

La regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D. Lgs. 267/2000, come da certificazioni allegate.

Li,

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO
RAGIONIERE
F.to PATRIZIA LATTANZI

=====

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 02-08-17 al 17-08-17 Registro Albo pretorio n. 1506

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
RESPONSABILE AREA AMM.IVA
F.to MARIO DE CAROLIS

Li, 02-08-17

=====

E' copia conforme all'originale.

IL RESPONSABILE
PATRIZIA LATTANZI

Li,